



**GMS Alert**

## Decreto fiscale: novità sul “regime speciale per lavoratori impatriati”

### Premessa

L'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147 pubblicato a settembre 2015 (di seguito anche “il Decreto”) ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati”, in vigore da gennaio 2016. La disposizione originaria è stata sottoposta a numerose rettifiche e chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Più recentemente, il Decreto Legge n. 34 in vigore dal 1° maggio 2019 (cosiddetto “Decreto Crescita”) ha introdotto alcune modifiche all'art. 16, comma 1, al fine di semplificare ed estendere l'applicazione del regime speciale a un più ampio gruppo di persone (artisti, atleti, lavoratori subordinati, lavoratori autonomi e titolari di reddito d'impresa).

### 1. Cosa è cambiato?

La nuova versione dell'art. 16, così come modificata dal Decreto Crescita, ha ampliato le categorie di reddito soggette alla parziale esenzione dalle imposte. L'elenco ora comprende non solo il reddito proveniente dal lavoro subordinato e dal lavoro autonomo, già inclusi nella versione precedente dell'articolo, ma anche il reddito assimilato al lavoro dipendente e il reddito di impresa (quest'ultimo disciplinato dal comma 1-bis dell'art. 16 del Decreto).

Gli individui che trasferiscono la residenza fiscale in Italia nel 2019 (e.g. in conseguenza del trasferimento nella prima parte dell'anno) saranno soggetti alla precedente versione dell'art. 16 del

Decreto e pertanto i lavoratori interessati dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- 1) non essere stati residenti fiscali in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento;
- 2) impegnarsi a risiedere e a prestare la propria attività lavorativa in Italia per almeno due anni;
- 3) svolgere l'attività lavorativa presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con una società estera che controlla l'impresa italiana;
- 4) prestare l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano (i.e. almeno 183 giorni all'anno);
- 5) rivestire ruoli direttivi o essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Agli individui che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal 2020 (e.g. in conseguenza del trasferimento nella seconda parte del 2019) si applica invece la nuova versione dell'art. 16, che prevede requisiti più permissivi per l'applicazione del regime speciale ai lavoratori impatriati. Nello specifico, i lavoratori interessati dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- 1) non essere stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento;
- 2) impegnarsi a risiedere e a prestare la propria attività lavorativa in Italia per

almeno due anni, qualificandosi come residenti fiscali in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR:

- 3) prestare l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano (i.e. almeno 183 giorni all'anno).

L'elenco aggiornato consente di applicare il regime speciale a un più vasto gruppo di persone. Il fatto che i lavoratori che si trasferiscono in Italia non debbano avere una specifica qualificazione o ricoprire un ruolo implica che chiunque possa beneficiare del regime speciale.

## 2. Ammontare e durata dell'esenzione

Un'ulteriore significativa novità introdotta dal Decreto Crescita è la modifica della percentuale di reddito imponibile e il relativo aumento del numero di anni per i quali il regime speciale è applicabile. La regola generale prevede l'esenzione del 70% del reddito (fino al 31 dicembre 2019 la quota esentabile è pari al 50%) per cinque anni (il primo anno dal trasferimento della residenza e i quattro successivi). Quando gli individui soddisfano uno dei seguenti requisiti, la parte di reddito soggetta a tassazione diminuisce, arrivando al 10% e il numero di anni di applicazione aumenta, arrivando fino a dieci.

- I soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia beneficiano di un'esenzione del 90% del reddito, a partire dal primo anno di trasferimento della residenza e per i quattro successivi;
- i soggetti con almeno un figlio minore o a carico, anche in affidamento pre-adolescente;
- i soggetti che acquistano un immobile in Italia, successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti il trasferimento

possono beneficiare dell'esenzione del 70% del reddito per i primi cinque anni e del 50% per ulteriori cinque anni, per un totale di dieci anni di parziale esenzione.

I lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidamento pre-adolescente, potranno beneficiare dell'esenzione del 70% del reddito per i primi cinque anni e negli ulteriori cinque periodi di imposta la percentuale di esenzione aumenterà al 90.

## 3. Disposizioni specifiche per i cittadini italiani

Ai sensi del comma 5-ter dell'art. 16 i cittadini italiani, non registrati all'AIRE nel periodo di residenza all'estero precedente al trasferimento in Italia, a partire dal 1° gennaio 2020 potranno beneficiare della parziale esenzione dalle imposte, a condizione che siano stati residenti fiscali in uno Stato estero, ai sensi di una convenzione per evitare la doppia tassazione.

## 4. Rettifiche al regime speciale per docenti e ricercatori

Il Decreto Crescita ha inoltre previsto rettifiche all'articolo 44 del Decreto Legge n. 78/2010 con riferimento al numero di anni per i quali l'esenzione può applicarsi. I docenti e i ricercatori che trasferiranno la propria residenza fiscale a partire dal 1° gennaio 2020 e che non saranno stati residenti in Italia per i due anni precedenti, potranno beneficiare dell'esenzione del 90% del reddito di cui all'art. 44 per cinque anni anziché tre, come precedentemente previsto.

L'esenzione del 90% del reddito si applica per ulteriori tre anni, per un totale di otto, ai docenti e ricercatori con un figlio minore o a carico, anche in affidamento pre-adolescente, o che acquistino un'immobile in Italia successivamente al

trasferimento o nei dodici mesi precedenti il trasferimento.

Il regime è applicabile fino a undici o tredici anni nel caso in cui il lavoratore abbia due o tre figli minorenni o a carico.

In caso di mancata registrazione all'AIRE negli anni precedenti il ritorno in Italia, il regime può applicarsi a condizione che i lavoratori risultassero residenti fiscali in uno Stato estero, ai sensi di una convenzione per evitare la doppia tassazione.

---

# Contatti

---

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.



## Gabriele Labombarda

Partner, IBC Director

T +39 02 783 351  
M +39 339 48 03 539  
E [gabriele.labombarda@bgt.it.gt.com](mailto:gabriele.labombarda@bgt.it.gt.com)



## Paola Lova

Manager

T +39 02 783 351  
M +39 345 24 65 000  
E [paola.lova@bgt.it.gt.com](mailto:paola.lova@bgt.it.gt.com)

### Uffici

#### Milano

Via Melchiorre Gioia, 8  
20124 Milano  
T +39 02 783 351

#### Roma

Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 Roma  
T +39 06 397 344 95

#### Padova

Galleria Europa, 4  
35137 Padova  
T +39 049 738 8290

### Staff location

#### Arezzo

Via Martiri di Civitella, 7  
52100 Arezzo  
T +39 0575 299 713

#### Trieste

Piazza Silvio Benco, 1  
34122 Trieste  
T +39 040 363 006

#### Torino

Corso Re Umberto, 2  
10121 Torino  
T +39 011 071 2899

#### Trento

Via Brennero, 139  
38121 Trento  
T +39 0461 828 368



**Grant Thornton**  

---

**An instinct for growth™**

© 2019 Bernoni & Partners. All rights reserved.

'Grant Thornton' refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Bernoni & Partners is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.